

## TITOLO I

## Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

## Articolo 1 (Denominazione)

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio, ed in particolare, il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "JULIA RETE S.r.l."
2. Il Comune di Giulianova è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo, la società realizza la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.
3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dal Comune di Giulianova e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
5. Nel caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui ai precedenti commi, trova applicazione l'art. 16, comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
6. Ai fini dei presupposti di cui all'art. con 16, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, non esiste alcun rapporto di terzietà tra il socio e la società. L'assenza di terzietà, fa riferimento ad un rapporto che determina da parte dell'amministrazione controllante un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione alla gestione straordinaria ed ai più importanti atti di gestione ordinaria, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione controllante.
7. In applicazione dell'art. 2497 bis del c.c., cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo del socio unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

## Articolo 2 (Sede)

1. La Società ha sede in Giulianova (Teramo), presso la sede municipale in Corso Garibaldi n. 109.
2. La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere, e sopprimere quelle esistenti, il tutto nelle forme di legge.

## Articolo 3 (Durata)

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

## Articolo 4 (Oggetto)

1. La società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, ed in particolare:
  - a) la gestione del servizio pubblico locale di distribuzione e misura del gas naturale
  - b) per i servizi sopra indicati la società può svolgere ai sensi di legge, tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, realizzazione di impianti, ricerca, programmazione, promozione, nonché consulenza per terzi sia pubblici che privati.
2. La società ha l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni del Comune socio e sulla scorta dei contratti di servizio/ convenzione di affidamento dei servizi ed attività.
3. È fatto divieto alla società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni.
4. La società, sulla base degli indirizzi del socio, può stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici, l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali, statali e comunitari, anche concorrendo alla

loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

5. La società, sulla base degli indirizzi del socio, può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, sulla base degli indirizzi del socio, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo dovrà assicurare che le risorse umane utilizzate siano dotate di adeguata competenza e formazione professionale.

8. Tutta l'attività della società Julia Rete inerente l'oggetto sociale, è regolamentata dai provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

## Titolo II Capitale sociale

### Articolo 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (euro diecimila) diviso in quote del valore nominale di un euro o multipli di un euro.
2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o rami aziendali o aziende.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

### Articolo 6 (Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

### Articolo 7 (Contributi ed altre erogazioni alla società)

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.
2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

## TITOLO III Organi della società

### Articolo 8 (Organi)

Sono organi della società:

- L'Assemblea;
- L'Amministratore Unico.
- l'organo di controllo – Sindaco unico, Collegio sindacale o Revisore Legale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## TITOLO IV L'Assemblea dei soci

### Articolo 9 (Assemblea dei soci)

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.
2. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.
3. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

### Articolo 10 (Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ove ha sede sociale la società;

oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica PEC inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ove ha sede sociale la società.

2. Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

3. L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, l'Amministratore unico ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

#### Articolo 11 (Assemblee in seconda convocazione)

1. Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.

2. Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del Codice civile.

#### Articolo 12 (Rappresentanza in assemblea)

1. Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

2. Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ove ha sede sociale la società.

3. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, mediante semplice delega.

4. La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, c.1, n. 2), Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

#### Articolo 13 (Svolgimento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza dei presenti.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

4. L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

#### Articolo 14 (Materie riservate alla competenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.
2. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:
  - a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;
  - b) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;
  - c) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni, salvo gli obblighi in materia stabiliti dall'Autorità competente;
  - d) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.
3. All'Assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, c.5, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dello stesso articolo.
4. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

### TITOLO V

#### Amministrazione e rappresentanza

#### Articolo 15 - Nomina dell'Organo di amministrazione.

1. La società è amministrata da un amministratore unico. La nomina dell'Amministratore unico spetta all'Assemblea. La nomina è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, così come previsto dalla normativa vigente.
2. Non può essere nominato amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 codice civile.
3. La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
4. L'amministratore unico della società non può essere dipendente del Comune di Giulianova. Nel caso venga nominato Amministratore un dipendente della Società, si applica l'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
5. L'Amministratore dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.
6. L'Amministratore unico è revocabile dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato "senza giusta causa", compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso spettategli fino ad un massimo di dodici mesi; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.
7. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dell'Amministratore, ad eccezione del caso in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dal Comune. Si applica all'Amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
8. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui l'Amministratore Unico sia in conflitto d'interessi.
9. All'Amministratore unico si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

#### Art. 16 - Poteri dell'Organo di amministrazione.

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto all'assemblea.
2. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte del Comune l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'art. 24 del presente statuto.

3. L'organo di amministrazione adotta, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.Lgs. 175/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, specifici programmi di valutazione del rischio da default (classificato basso – medio – alto) e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, rubricato "Relazione sulla gestione".

4. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergono elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di esercizio, entro il terzo anno a decorrere da tale piano.

6. Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

#### Art. 17 - Compenso dell'Organo di amministrazione

1. All'amministratore unico spetta un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come limite massimo dalla normativa in tema di società a partecipazione pubblica.

2. E' vietato corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.

3. Il compenso è ridotto del 30% (trenta per cento) qualora la Società, nei tre esercizi precedenti, abbia conseguito un risultato economico negativo.

### Titolo VI

#### Organo di controllo o Revisore Legale

##### Articolo 18 Organi di Controllo o Revisore Legale

1. Il sindaco unico, il collegio sindacale o il Revisore Legale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. All'Organo di controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. All'Organo di controllo spetta un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come limite massimo dalla normativa in tema di società a partecipazione pubblica.

4. E' vietato corrispondere all'Organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.

5. Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

6. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge e ad essi è affidata anche la revisione legale dei conti della società.

In luogo del sindaco unico può essere nominato un Revisore Legale con compiti di controllo legale dei conti.

7. In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

8. La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore.

9. Nel caso di modifiche e/o abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di nomina e durata in carica del sindaco, del collegio sindacale e del revisore, in deroga a quanto indicato nel presente capo, potrà trovare applicazione la novellata normativa, ove approvata dall'assemblea dei soci.

### TITOLO VII

#### Bilancio e Relazioni – Controllo analogo

##### Articolo 19 (Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici

giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

#### Articolo 20 (Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio può deliberare l'accantonamento degli utili, in tutto o in parte, a riserve facoltative.

#### Articolo 21 (Relazione sul governo societario)

1. L'Amministratore Unico è tenuto a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

2. La relazione deve contenere l'analisi di cui all'art. 2428 del codice civile e deve dare conto delle ragioni per le quali non sono stati integrati gli strumenti di governo societario con quelli previsti al comma 3 dell'art. 6, del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al fine di verificare il rischio di crisi aziendale, l'Amministratore Unico è tenuto a monitorare trimestralmente il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e ad informare l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma precedente.

4. L'amministratore Unico è tenuto, inoltre a monitorare costantemente il mantenimento del requisito della continuità aziendale: monitoraggio che dovrà essere svolto (anche mediante costante scambio di informazione con l'organo incaricato della revisione legale) verificando – anche con l'utilizzo degli indicatori raccomandati dal principio di revisione 570 – la capacità dell'impresa di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale e su un orizzonte temporale adeguato.

5. La società adotta sistemi di contabilità separata per ciascuna attività.

#### Articolo 22 (Organizzazione)

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione.

2. Nell'organizzazione e nella gestione della società l'Amministratore Unico è tenuto a conformarsi ai principi fondamentali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### Articolo 23 (Personale)

1. La società per il reclutamento del personale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e modalità improntati ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ed ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di lavoro stipulati in assenza del provvedimento di cui sopra o delle procedure di reclutamento sono nulli.

2. La società è tenuta a recepire gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, fissati dal Comune, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, salvo gli obblighi in materia stabiliti dall'Autorità competente.

#### Articolo 24 (Controllo analogo)

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L..

3. Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio comunale, i competenti organi della Società approvano:

a) il piano economico-finanziario;

b) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività, ivi compresi:

- il piano annuale per gli acquisti, le alienazioni, le permuta, le locazioni attive e passive di beni immobili;
- il piano annuale delle assunzioni, ivi comprese quelle necessarie per sostituzione e dimissioni, al fine di garantire il mantenimento dei livelli del personale indispensabile per lo svolgimento delle attività secondo l'organigramma approvato;
- il piano annuale degli affidamenti di consulenze ed incarichi professionali (eccellenza fatta per gli incarichi di difesa in giudizio);
- il piano annuale degli acquisti di lavori, servizi e forniture;
- il piano annuale per la gestione le sue variazioni che si rendesse necessaria in corso di esercizio;

c) il bilancio;

d) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti del socio unico;

e) gli acquisti, le alienazioni, le permuta di beni immobili;

f) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine;

g) la prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili.

4. Esclusivamente previa deliberazione vincolante della giunta comunale, i competenti organi della Società approvano:

a) - assunzioni non previste dal piano e che comportino l'aumento dei dipendenti in servizio presso la Società;

b) incarichi professionali non previsti nel piano e che comportano un costo per la Società superiore a € 5.000;

c) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi Contratti di Servizio o d'Appalto;

d) la contrattazione decentrata del personale dipendente;

e) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della Società;

f) il piano di risanamento di cui all'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale/della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

6. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

7. Per gli acquisti di lavori servizi e forniture aventi carattere d'urgenza e per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio, la Società provvede tempestivamente ad avviare le procedure d'acquisto dandone contestuale comunicazione alla Giunta.

8. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

9. Il Comune, a norma dell'art. 170 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce gli obiettivi che la Società deve conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. In particolare fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

10. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

11 Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte della Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

12. In caso di accertamento negativo, qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, il Comune invita l'Amministratore Unico a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni. Valutate le controdeduzioni il Comune può impartire le necessarie direttive ovvero può assumere deliberazione vincolante di revoca dell'amministratore.

13. Al fine dell'esercizio del Controllo Analogico:

entro il mese di marzo di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente, l'Amministratore Unico relazionerà in Consiglio Comunale circa i risultati del bilancio d'esercizio;

entro il 31 di luglio di ciascun anno, la società invierà al socio la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società. Il socio ne darà informazione al Consiglio Comunale;

con cadenza trimestrale l'Amministratore Unico relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria, la valutazione degli standard di

qualità, economicità e tempestività del servizio e la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati;

con cadenza semestrale relaziona su costi e ricavi dei singoli servizi affidati;

entro i primi cinque giorni di ogni mese dovrà trasmettere l'ordine del giorno ed i verbali delle decisioni dell'Amministratore Unico e Collegio Sindacale/Sindaco unico.

14. L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

15. Ogni qualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e comunque almeno una volta all'anno, l'Amministratore Unico o un suo delegato parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune.

16. Tutti i documenti, inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili da parte di tutti i Consiglieri Comunali presso i competenti uffici comunali ai quali detti documenti vengono assegnati.

17. La società dovrà investire gli utili prodotti per attività a favore del comune di Giulianova, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e esplicitati con delibera dell'Assemblea

## TITOLO VIII

### Scioglimento e liquidazione della società

#### Articolo 25 (Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i compensi.

## TITOLO IX

### Norme transitorie

#### Articolo 26 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

#### Articolo 27 (Norme transitorie)

1. Il primo Amministratore unico, nominato con provvedimento del Socio unico, resterà in carica fino a revoca da parte del socio unico successivamente al rinnovo degli organi politici dell'ente stesso con apposita delibera del Consiglio comunale.

## Titolo X

### Arbitrato

#### Articolo 28 (Clausola arbitrale)

1. In caso di controversia tra la società ed i soci e tra i soci fra loro, tra gli amministratori o liquidatori e la società, in ordine all'interpretazione e /o all'esecuzione del presente contratto, le stesse, a condizione che si tratti di controversie compromettibili in arbitri e fatto salvo quanto previsto da eventuali convenzioni amministrative tra gli enti locali soci, saranno devolute ad un Collegio di Arbitri composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Teramo.

2. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra - decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - può chiedere al Presidente del Tribunale di Teramo di provvedere egli stesso a tale nomina.

3. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Teramo su istanza della parte più diligente.

4. Una volta nominati, gli arbitri designeranno, a loro volta, il Presidente del Collegio. Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile italiano.